



Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza

DETERMINAZIONE N. 22

del 04 febbraio 2025

Procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione di concessioni pluriennali di sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgente per le sorgenti ubicate nella Regione Abruzzo (ai sensi dell'art.36 della L.R. n. 15/2002 e s.m.i): Acqua Minerale "Sant'Angelo" nel Comune di Popoli (PE), Acque Termali "La Salute" e "Santa Croce – Pisciarellino" nel Comune di Caramanico Terme (PE).

Provvedimento di non assegnazione del Lotto 2 CIG A01B460C78.

Il giorno 04 febbraio 2025 a L'Aquila (AQ) nella sede dell'AreaCom - Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza,

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021 il sottoscritto, nelle more di riassegnazione dell'incarico dirigenziale relativo all'Area della Committenza, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 e successive modificazioni: "Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici";

ATTESO che AreaCom (già ARIC) ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n. 361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 "Aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Aggregatori" e da ultimo con Delibera n. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014, dell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66);

VISTO il Regolamento dell'Agenzia approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 3 del 29.1.2024;

VISTI gli articoli 32 e 33 della L.R. 146/1996 modificati ai sensi della L.R. n. 1 del 11.01.2022;

VISTA la L.R. n.25 del 06.06.2023 ad oggetto "Riordino del comparto della Committenza della Regione Abruzzo";

VISTA la D.G.R. n.731 del 15 novembre 2021, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza all'avv. Donato Cavallo;

VISTA la D.G.R. n. 70 del 14.02.2022 con la quale l'AreaCom (già ARIC) viene individuata quale Ufficio unico regionale referente in materia di appalti del PNRR e viene assegnata alla medesima la specifica funzione di ufficio dedicato alle procedure di appalto in ottemperanza agli obblighi previsti dal PNRR;

VISTE E RICHIAMATE:

- la Determinazione direttoriale n. 335 del 10.10.2023 avente ad oggetto "Procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione di concessioni pluriennali di sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgente per le sorgenti ubicate nella Regione Abruzzo (ai sensi dell'art.36 della L.R. n. 15/2002 e s.m.i): Acqua Minerale "Sant'Angelo" nel Comune di Popoli (PE), Acque Termali "La Salute" e "Santa Croce – Pisciarellino" nel Comune di Caramanico Terme (PE). Provvedimento di indizione e approvazione atti di gara";
- la Determinazione direttoriale n.364 del 13.11.2023 recante "Procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione di concessioni pluriennali di sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgente per le sorgenti ubicate nella Regione Abruzzo (ai sensi dell'art.36 della L.R. n. 15/2002 e s.m.i): Acqua Minerale – Pisciarellino" nel Comune di Caramanico Terme (PE). Provvedimento di differimento termini";

- la Determinazione direttoriale n.5 del 10.01.2024 avente ad oggetto “Procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione di concessioni pluriennali di sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgente per le sorgenti ubicate nella Regione Abruzzo (ai sensi dell’art.36 della L.R. n. 15/2002 e s.m.i): Acqua Minerale “Sant’Angelo” nel Comune di Popoli (PE), Acque Termali “La Salute” e “Santa Croce – Pisciarellò” nel Comune di Caramanico Terme (PE). Provvedimento di nomina Commissione giudicatrice.”;
- la Determinazione direttoriale n.8 del 22.01.2024 recante “Procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione di concessioni pluriennali di sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgente per le sorgenti ubicate nella Regione Abruzzo (ai sensi dell’art.36 della L.R. n. 15/2002 e s.m.i): Acqua Minerale “Sant’Angelo” nel Comune di Popoli (PE), Acque Termali “La Salute” e “Santa Croce – Pisciarellò” nel Comune di Caramanico Terme (PE). Rettifica determinazione n. 5/2024 e sostituzione componente della Commissione giudicatrice”;
- la Determinazione direttoriale n.12 del 29.01.2024 avente ad oggetto: “Procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione di concessioni pluriennali di sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgente per le sorgenti ubicate nella Regione Abruzzo (ai sensi dell’art.36 della L.R. n. 15/2002 e s.m.i): Acqua Minerale “Sant’Angelo” nel Comune di Popoli (PE), Acque Termali “La Salute” e “Santa Croce – Pisciarellò” nel Comune di Caramanico Terme (PE). Provvedimento di aggiudicazione”;
- la Determinazione direttoriale n.206 del 07.11.2024 avente ad oggetto: “Procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione di concessioni pluriennali di sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgente per le sorgenti ubicate nella Regione Abruzzo (ai sensi dell’art.36 della L.R. n. 15/2002 e s.m.i): Acqua Minerale “Sant’Angelo” nel Comune di Popoli (PE), Acque Termali “La Salute” e “Santa Croce – Pisciarellò” nel Comune di Caramanico Terme (PE). Provvedimento di annullamento aggiudicazione Lotto 2 e scorrimento graduatoria.”
- **VISTA** la L.R. n. 15/2002 e s.m.i);
- **VISTO** il decreto legislativo D.lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTI E RICHIAMATI i seguenti documenti agli atti giacenti:

- parere legale a firma dell’avv. Arturo Testa prot.559 del 04.02.2025;
- verbale a firma del RUP prot.n.561 del 04.02.2025;

RILEVATO che con la sopra richiamata Determinazione direttoriale n.206 del 07.11.2024 è stato disposto lo scorrimento della graduatoria relativamente al Lotto 2 della procedura in oggetto e che, conseguentemente, sono stati attivati i controlli propedeutici all’aggiudicazione in capo all’operatore economico VIRGO HOLDING SPA utilmente collocatosi al secondo posto in graduatoria per il predetto Lotto 2;

ATTESO che l’art. 17, comma 5 del D.lgs. 36/2023 prevede che l’aggiudicazione della gara può essere disposta solo successivamente alle verifiche del possesso dei requisiti previsti di cui all’art. 94 e ss. del medesimo Decreto;

CONSIDERATO inoltre che:

- nel nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 è stato introdotto all’art.1 il fondamentale principio del risultato, collocato in testa alla disciplina quale principio ispiratore della stessa, sovraordinato agli altri. Tale articolo, collocato in apertura della disciplina del nuovo codice, dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Si tratta pertanto di un principio considerato quale valore dominante del pubblico interesse da perseguire attraverso il contratto e che esclude che l’azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell’obiettivo finale che è: a) nella fase di affidamento giungere nel modo più rapido e corretto alla stipulazione del contratto; b) nella fase di esecuzione (quella del rapporto) il risultato economico di realizzare l’intervento pubblico nei tempi programmati e in modo tecnicamente perfetto (Cons. Stato, sez. V, n. 1924 del 2024);
- accanto al principio del risultato vi è quello della “fiducia” di cui all’art. 2 del nuovo Codice che amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della P.A., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile. Tale fiducia, tuttavia, non può tradursi nella legittimazione di scelte discrezionali che, in ossequio ad un’interpretazione formalistica delle disposizioni di gara, tradiscono l’interesse pubblico sotteso ad una gara, le quali, per contro, dovrebbero in ogni caso tendere al suo miglior soddisfacimento (Tar Campania Napoli, sez. V, 6 maggio 2024, n. 2959).
- il principio del risultato e quello della fiducia sono avvinti inestricabilmente: la gara è funzionale a portare a compimento l’intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività nel pieno rispetto delle regole che governano il ciclo di vita dell’intervento medesimo (Cons. Stato, sez. V, n. 1294 del 2024; Cons. Stato, sez. VII, n. 5789 del 2024; Cons. St., sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1924).

PRECISATO che AREACOM ha indetto procedura aperta per l'affidamento, quanto al Lotto 2, della concessione di sfruttamento delle acque termali e di sorgente secondo la disciplina regolamentare di cui alla L.R. Abruzzo n. 15/2002 e secondo le indicazioni contenute nel capitolato da intendersi come “prestazione minima richiesta”;

PRECISATO altresì che le attività propriamente termali ben evidenziate nel capitolato costituiscono “prestazione minima richiesta”, ove si specifica che:

- Il pozzo “Gisella” è profondo 77,5 metri, e l'acquifero captato è un acquifero confinato in calcari solfiferi, sovrastato da una copertura superiore con buone caratteristiche di impermeabilità rappresentata dalla serie argilloso-marnosa della formazione gessoso-solfifera. Il riconoscimento dell'Acqua termale “La Salute”, per uso idropinico ed inalatorio, secondo indicazione medica, è avvenuto con Decreto del Ministero della Sanità n. 2687 del 15.02.1991 e per la balneofangoterapia nel trattamento delle vasculopatie periferiche con DD n. 4150 del 05.05.2014.
- Il riconoscimento dell'Acqua proveniente dal pozzo “Gisella”, per la terapia inalatoria, per le insufflazioni endotimpatiche e per la balneofangoterapia nella cura di malattia artroreumatiche e per la riabilitazione motoria, è avvenuto con Decreto del Ministero della Sanità n. 2772 del 21.01.1992 e per la balneofangoterapia nel trattamento delle vasculopatie periferiche e delle malattie dermatologiche con DD n. 4153 del 01.07.2014.
- Il riconoscimento dell'Acqua termale “Pisciarello”, per la balneoterapia, le inalazioni, per le insufflazioni endotimpatiche e per le irrigazioni vaginali, è avvenuto con Decreto del Ministero della Sanità n. 2642 del 19.04.1990.

RILEVATO che il Piano di Sviluppo di Virgo ha previsto principalmente l'avvio di un piccolo stabilimento per l'imbottigliamento e il confezionamento di prodotti derivati quali, a titolo di esempio, fanghi, creme, spray e non sembra soffermarsi su gran parte delle attività propriamente termali ben evidenziate nel capitolato il cui contenuto costituisce “prestazione minima richiesta” come d'innanzi precisato;

CONSIDERATO che, a ben vedere, nel Piano Operativo della soc. Virgo manca lo sviluppo dell'attività termale secondo i riconoscimenti ottenuti con specifici provvedimenti autorizzativi e segnatamente:

- per l'acqua termale “La Salute” lo sviluppo dello sfruttamento per l'uso idropinico ed inalatorio, secondo indicazione medica, per come autorizzato con Decreto del Ministero della Sanità n. 2687 del 15.02.1991 e per la balneofangoterapia nel trattamento delle vasculopatie periferiche con DD n. 4150 del 05.05.2014;
- per l'Acqua proveniente dal pozzo “Gisella”, lo sviluppo dello sfruttamento per la terapia inalatoria, per le insufflazioni endotimpatiche e per la balneofangoterapia nella cura di malattia artroreumatiche e per la riabilitazione motoria, riconosciuto con Decreto del Ministero della Sanità n. 2772 del 21.01.1992 e per la balneofangoterapia nel trattamento delle vasculopatie periferiche e delle malattie dermatologiche con DD n.4153 del 01.07.2014
- per l'Acqua termale “Pisciarello”, lo sviluppo dello sfruttamento per la balneoterapia, le inalazioni, per le insufflazioni endotimpatiche e per le irrigazioni vaginali, riconosciuto con Decreto del Ministero della Sanità n. 2642 del 19.04.1990.

RITENUTO alla, luce di quanto sopra, di non ritenere opportuno procedere all'assegnazione del Lotto 2 alla VIRGO HOLDING SPA in quanto l'offerta presentata non soddisfa il pubblico interesse perseguito con conseguente esito deserto della procedura relativamente al Lotto in argomento;

PRECISATO che, a fondamento della decisione di cui sopra, si richiamano i principi del risultato e quello della fiducia di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché l'art. 19 del Disciplinare di Gara che lascia ferma la facoltà di non procedere all'assegnazione “*qualora nessuna istanza risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ...*”.

RILEVATO altresì che dall'analisi della documentazione trasmessa in sede dei controlli ex lege è emersa la sussistenza di un ulteriore motivo ostativo all'assegnazione della concessione in favore di Virgo in ragione del Certificato DURC acquisito con prot. INPS_42407772 del 10/09/2024 da cui si evidenzia che l'operatore economico risulta a quella data irregolare nel versamento di contributi e accessori in favore dei propri lavoratori;

CONSIDERATO che tale circostanza determina cumulativamente la causa di esclusione prevista dalla L.R. Abruzzo n. 15/2002, dalla lex specialis della procedura di gara e, infine, dal vigente Codice dei Contratti come di seguito precisato:

- quanto alla L.R. Abruzzo n. 15/2002, l'art. 36 stabilisce che: *“La concessione non può essere rilasciata: ... d-bis) se il richiedente ha commesso violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, previsti dalla normativa nazionale o regionale. La presente lettera non si applica se il richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle istanze. Ai fini dell'applicazione della presente lettera: 1) per violazioni gravi si intendono quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di euro 5.000,00; 2) costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; 3) costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)”*.
- L'art. 8 del disciplinare di gara ha ugualmente previsto i seguenti *“Requisiti Generali”*: *“La concessione non può essere rilasciata: d-bis) se il richiedente ha commesso violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, previsti dalla normativa nazionale o regionale. La presente lettera non si applica se il richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle istanze. Ai fini dell'applicazione della presente lettera: 1) per violazioni gravi si intendono quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di euro 5.000,00; 2) costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; 3) costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)”*.
- Analogamente l'art. 94, comma 6, del codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023, rubricato *“cause di esclusione automatica”*, prevede che: *“E' inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta”*.

RILEVATO che l'art. 1, comma 1, del richiamato all. II.10 del codice precisa che: *“Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94, comma 6, del codice costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale”*.

CONSIDERATO che:

- la giurisprudenza, sul punto, con indirizzo granitico e presente anche nei precedenti codici degli appalti, ha più volte espresso il principio per cui: *“la mera presenza di un DURC negativo, al momento della partecipazione alla gara, obbliga l'amministrazione appaltante a escludere dalla procedura l'impresa interessata, senza che essa possa sindacare il contenuto ed effettuare apprezzamenti in ordine [non solo alla gravità degli inadempimenti, ma anche] alla definitività dell'accertamento previdenziale (Cons. Stato, V, 5 febbraio 2018 n. 716; 17 maggio 2013, n. 2682; V, 26 giugno 2012, n. 3738, VI, 15 settembre 2017 n. 4349)” (Cons. Stato, V, 9 febbraio 2019, n. 1141; 5 febbraio 2018, n. 716). [...] Né vale il richiamare, in tale contesto, l'ultimo periodo della disposizione, che prevede una causa d'ineroperatività della ragione espulsiva in caso di pagamento o relativo impegno anteriore al termine di scadenza delle domande: da un lato, infatti (per ciò che riguarda la dilazione di pagamento), la fattispecie qui all'esame si pone in una fase successiva, e cioè posteriore al piano di rateizzazione, il cui inadempimento è stato appunto contestato all'interessata; dall'altro, v'è una parte del debito che prescinde da tale dilazione e che ha causale (contributiva) autonoma (cfr. Cons. Stato, V sez., 09.04.2024, n. 3234).*
- che l'impresa concorrente deve conservare la regolarità contributiva per tutto lo svolgimento della procedura (Cons. Stato, Ad. Plen., 4 maggio 2012, n. 8), senza soluzione di continuità (Cons. Stato, V, 31 agosto 2015,

n. 4043), sicché restano irrilevanti eventuali adempimenti tardivi dell'obbligazione contributiva (Cons. Stato, V, 29 maggio 2017, n. 2529), mentre non vi è alcun dato letterale né sistematico che legittimi l'interpretazione delle norme di cui all'art. 94, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023 e all'Allegato II.10, nel senso che esse consentano anche l'adempimento tardivo o l'impegno all'adempimento tardivo, qualora l'invito alla regolarizzazione (c.d. preavviso di d.u.r.c. negativo) intervenga nel corso della procedura.

- che, in questo senso, depono il chiaro tenore letterale della disposizione di cui all'art. 96 (rubricato "Cause di esclusione automatica"), comma 6, cit., secondo cui: "6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta".
- alla stregua del richiamato all'Allegato II.10: "Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, [...]". Il Collegio, pertanto, ritiene che, anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. n. 36/2023, debba essere ribadito il principio di diritto espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nelle sentenze nn. 5, 6 e 10 del 2016, e confermato anche da decisioni del Consiglio di Stato successive (tra cui cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28.01.2021, n. 849; Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2017, n. 2041; id., Sez. V, 29 maggio 2017, n. 2529; id., Sez. VI, 15 settembre 2017, n. 4349), nel senso che, anche qualora l'operatore economico fosse in possesso di d.u.r.c. regolare al momento della presentazione della domanda, egli deve essere del pari escluso se, nel corso della procedura evidenziale, emerge una situazione di irregolarità contributiva, ostativa al rilascio del d.u.r.c., pur se sia ancora in tempo per provvedere alla regolarizzazione e vi provveda tempestivamente ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015. Infatti, il secondo periodo del comma 6 dell'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023, al pari del comma 4, ultimo periodo, del previgente art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, individua "la scadenza del termine di presentazione dell'offerta" come "data cruciale" per compiere ogni regolarizzazione contributiva e fiscale (T.A.R. Firenze, Sez. I, 19/11/2021, n. 1507) (T.a.r. Lazio, Roma, II bis, 17.121.2024 n. 22808).

RITENUTO che, alla luce di quanto esposto, il DURC irregolare della VIRGO HOLDING SPA alla data del 10.09.2024 determina, altresì, la sussistenza dell'automatica causa di esclusione dalla procedura di gara al di là e ferma restando la non adeguatezza dell'offerta presentata rispetto al pubblico interesse perseguito con la procedura di gara;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Agenzia;

RITENUTO di provvedere alla pubblicazione del presente atto, in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A., dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 sul sito web www.areacom.eu e sulla piattaforma di e- procurement G.I.A.D.A.;

DATO ATTO che il soggetto proponente il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190/2012 e alle Linee Guida ANAC n. 15/2019;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di prendere atto e recepire** il parere legale a firma dell'avv. Arturo Testa acquisito al prot.559 del 04.02.2025 nonché il verbale a firma del RUP acquisito al prot.n.561 del 04.02.2025 cui integralmente si rinvia e che costituiscono parte integrante del presente provvedimento pur se non materialmente allegati;
2. **di non procedere** all'assegnazione del Lotto 2 alla VIRGO HOLDING SPA in quanto il DURC irregolare determina la sussistenza dell'automatica causa di esclusione dalla procedura di gara ed in quanto l'offerta presentata non soddisfa il pubblico interesse perseguito con l'iniziativa di gara in argomento

3. **di dichiarare** conseguentemente il Lotto 2 deserto per mancanza di offerte valide;
4. **di demandare** al Responsabile Unico del Procedimento la trasmissione del presente provvedimento al Servizio DPC025 Politica Energetica e Risorse del Territorio del Dipartimento DPC Territorio – Ambiente Regione Abruzzo per le valutazioni di competenza;
5. **di dare atto** che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione, sul sito web www.areacom.eu e sulla piattaforma di e- procurement G.I.A.D.A. in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A., dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
6. **di notificare** la presente determinazione agli oo.ee. partecipanti alla procedura di gara di che trattasi, utilizzando l'apposita sezione della piattaforma G.I.A.D.A. e comunque agli altri soggetti interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 e dell'art. 90 del D. Lgs. 36/2023;
7. **di precisare** che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio di AreaCom.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR Abruzzo entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

L'Estensore

(Ing. Francesco Valentini)

Firmato elettronicamente

L'Istruttore

(Ing. Francesco Valentini)

Firmato elettronicamente

Il Direttore Generale

(Avv. Donato Cavallo)

Firmato digitalmente

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'AreaCom nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore Generale

(Avv. Donato Cavallo)

Firmato digitalmente